

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FUSILLO, BEDIN, PALUMBO e
POLIDORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1996

Norme in materia di utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione

ONOREVOLI SENATORI. - La presente iniziativa legislativa in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, trae origine da alcune analoghe proposte presentate nella scorsa legislatura da vari gruppi parlamentari, il cui *iter* era in avanzato stato di approvazione.

Lo smaltimento delle acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive costituisce un problema per tutti i paesi del Mediterraneo; specialmente in Italia l'insufficiente disciplina (leggi 10 maggio 1976, n. 319, e 24 marzo 1987, n. 119) ha sempre rappresentato un elemento di grande preoccupazione, ben presente alle forze politiche.

Diverse sono state le soluzioni proposte per individuare le più opportune modalità di smaltimento delle acque di vegetazione ed alcune di queste sono ancora a livello poco più che sperimentale, necessitando di ulteriori riscontri funzionali, gestionali ed economici.

Autorevoli contributi di studio, con il supporto di dati sperimentali, hanno, peraltro, dimostrato come non sussista alcun ostacolo al considerare le acque di vegetazione come suscettibili di un corretto e conveniente impiego in agricoltura per i benefici dell'azione fertilizzante sul suolo messo a coltura.

In sostanza, una conveniente metodologia di smaltimento delle acque di vegetazione è rappresentata dalla loro distribuzione direttamente sul terreno agrario; tale pratica risulta, infatti, di particolare interesse sia per motivi di ordine energetico ed economico che per ragioni di ordine agro-ecologico. A tale riguardo le indagini condotte hanno spesso messo in risalto l'incremento della dotazione dello stesso terreno di elementi nutritivi conseguenti allo spargimento di dosi diverse di acque di vegetazione e non hanno quasi mai evidenziato effetti negativi

di un certo rilievo sulla produttività delle stesse.

Quanto evidenziato, comunque, non elimina la necessità che la pratica dello smaltimento delle acque di vegetazione sul terreno agrario venga razionalmente «controllata» e realizzata con modalità, tempi ed attrezzature adeguatamente studiate in rapporto alla tipologia del terreno interessato, al fine di evitare fenomeni indesiderati (scorrimento superficiale, ristagni idrici, emanazione di odori, eccetera) da tenere, comunque, in debita considerazione.

L'utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato rappresenta la soluzione al problema individuato dall'iniziativa legislativa in esame, anche in relazione a ripetute prove dimostrative della circostanza che il carico organico delle acque possa essere degradato dal terreno in tempi relativamente brevi senza che si verifichino accumuli indesiderati (articolo 1).

Sembra soltanto opportuno, per evitare una eventuale acidificazione del terreno, limitare la distribuzione ad una quantità di prodotto non superiore ad ottanta metri cubi in relazione ad ogni ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno (articolo 2).

Anche il carattere nettamente acido delle acque di vegetazione non sembra influenzare in maniera rilevante la reazione del terreno trattato; in ogni caso, le attività metaboliche dei microrganismi del suolo sembrano in grado di assicurare una adeguata degradazione della sostanza organica anche durante il periodo invernale, caratterizzato com'è noto da temperature relativamente basse.

Va anche segnalata la previsione di particolari modalità di spandimento delle acque di vegetazione in modo da assicurare una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sul suolo al fine di evitare tur-

bamenti al sistema ecologico o di mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico (articolo 5).

Le disposizioni di cui all'articolo 6 escludono poi dallo spandimento delle acque di vegetazione alcune categorie di terreni per la consapevole attenzione alle esigenze di salvaguardia ambientale e di tutela della salute e dell'igiene pubblica, individuando a tale fine:

a) terreni in cui siano localizzate falde acquifere a contatto diretto con il suolo;

b) terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni delle acque destinate al consumo umano;

c) terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

d) terreni investiti da colture orticole in atto.

Riconoscendo, infine, necessario acquisire una serie di dati relativi alle caratteristiche dello strato arabile dei terreni destinati all'impiego delle acque ed insieme alla natura ed alla struttura delle unità geologiche sottostanti, si prevede l'onere, a carico di ciascun utilizzatore, di comunicare al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni dalle distribuzioni, una relazione tecnica redatta da un agronomo o perito agrario sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore (articolo 4).

Quest'ultima previsione disciplina un'attività di privati di rilevante interesse, non quale presupposto per l'accertamento discrezionale della Pubblica amministrazione circa il carattere non pericoloso o dannoso dello spandimento da svolgersi in rapporto alle specifiche esigenze della salubrità ambientale, bensì come atto di leale collaborazione del soggetto che attesta l'osservanza di prescrizioni che indirizzano lo svolgimento della propria attività in direzione di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione delle risorse produttive.

In conclusione, il provvedimento di cui si propone l'approvazione renderebbe lo spandimento delle acque di vegetazione oggetto di una nuova considerazione giuridica in un contesto diverso da quello legato al particolare regime autorizzativo finalizzato alla sorveglianza del contenuto dell'attività.

Non si può ignorare, infatti, che l'olivo e la sua produzione sono parte integrante dell'equilibrio bio-agronomico costituitosi nel tempo e non è da credere che i sottoprodotti derivanti da cicli di lavorazione della terra siano quelli che arrecano i più ingenti danni all'ambiente.

Alla luce di tali considerazioni, si raccomanda l'approvazione del testo proposto, al fine di dare soluzione normativa a problemi di assai rilevante interesse per il settore agricolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide)

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento nè ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, sono oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato sui terreni adibiti ad usi agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo si considerano come ammendanti vegetali. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola avviene secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 5 e 6. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 2.

(Limiti di accettabilità)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno.

2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, il sindaco con propria ordinanza può disporre, in via transitoria, la so-

spensione della distribuzione al suolo oppure può modificare il limite di accettabilità.

Art. 3.

(Stoccaggio)

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato in silos o cisterne o superfici isolate ubicati all'interno del frantoio o preferibilmente in zona agricola, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.

Art. 4.

(Comunicazione preventiva)

1. L'utilizzazione agronomica dei terreni aventi destinazione agraria ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritti nei rispettivi albi professionali, sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

Art. 5.

(Modalità di spandimento)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico o nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnica-

mente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

Art. 6.

(Esclusione di talune di categorie di terreni)

1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole in atto;

d) i terreni in cui siano localizzate falde freatiche a contatto diretto con il suolo.

Art. 7.

(Competenze delle regioni e province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti nonchè alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

2. A chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica a chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione nell'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. Sono abrogati il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, e il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 gennaio 1996, recante: «Modificazione agli allegati 1C e 3 alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti"».

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

